

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII
N. 48

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 1996

Risoluzione

sulla comunicazione della Commissione concernente il riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti e sul progetto di risoluzione del Consiglio sulla politica in materia di rifiuti

Annunziata l'11 dicembre 1996

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti la Comunicazione della Commissione sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti e il progetto di risoluzione del Consiglio sulla politica in materia di rifiuti [COM(96)0399 – C4-0453/96],

visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0364/96),

A. considerando che a suo avviso né la Comunicazione in esame né il progetto di risoluzione del Consiglio esprimono una chiara strategia comunitaria per la riduzione della quantità dei rifiuti sul territorio dell'Unione e che una tale strategia è assolutamente necessaria,

1. sottolinea che, rispetto alla strategia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, approvata nel 1990 con le risoluzioni del Consiglio e del Parlamento, la presente comunicazione sostanzialmente non contiene alcuna proposta nuova, basata sulle

esperienze degli anni precedenti e orientata verso il futuro, mancando quindi l'obiettivo di riesaminare e sviluppare ulteriormente la politica comunitaria in materia di gestione dei rifiuti finora seguita;

2. invita la Commissione a presentare nel corso del 1997, a norma dell'articolo 130 S, paragrafo 3, del trattato CE, un programma di azione comunitario in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo gli obiettivi e le misure prioritarie in materia;

3. invita inoltre la Commissione a presentare in futuro, a norma dell'articolo 130 S, paragrafo 3, del trattato CE e sotto forma di programmi d'azione, proposte per l'ulteriore sviluppo programmatico dei relativi settori di politica ambientale, sulla cui base, a norma dell'articolo 189 B del trattato CE, gli obiettivi e le misure prioritari siano decisi in comune dal Consiglio e dal Parlamento;

4. invita il Consiglio e la Commissione a modificare il progetto di risoluzione del Consiglio in modo da dare attuazione a un'autentica strategia basata sul principio dello sviluppo sostenibile e, in tale contesto, a

a) elaborare un'autentica strategia in materia di rifiuti, conforme al principio dello sviluppo sostenibile (l'uso delle risorse da parte delle generazioni attuali non deve mettere a repentaglio l'uso delle risorse da parte delle generazioni future) e rispettosa del seguente ordine di priorità: prevenzione, recupero, riciclaggio, recupero materiali e recupero energetico e smaltimento finale; presentare proposte concernenti la migliore applicazione possibile dell'ordine di priorità grazie all'elaborazione di analisi del ciclo di vita;

b) ricordare gli obiettivi 1992 del V Programma d'azione ambientale per il 2000, vale a dire pervenire al 50 per cento di riciclaggio/reimpiego di carta, vetro e plastiche (quale media UE) e ottenere la stabilizzazione della produzione di rifiuti a 300 kg pro capite all'anno entro il 2000

(media UE 1985) nonché proporre nuove misure per raggiungere tali obiettivi;

c) confermare che i rifiuti destinati a essere riutilizzati o riciclati sono merci di natura molto particolare e che la libera circolazione di tali merci può essere consentita solo allorché si pone come obiettivo una forma di trattamento che consenta una migliore protezione dell'ambiente;

d) adottare misure volte a parificare le tariffe relative alla messa a discarico accessibile sul piano ambientale e all'incenerimento rispettoso dell'ambiente, per contrastare il « dumping » ambientale;

e) considerare l'incenerimento senza sufficiente recupero energetico quale forma di smaltimento finale;

f) evitare il « turismo dei rifiuti »;

g) giungere, nell'ambito della legislazione comunitaria, a un'elaborazione concreta delle definizioni dei concetti di « rifiuto » e di « prodotto », sulla base delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause in materia (cause Zanetti e Wallonia);

h) presentare proposte per assicurare che gli impianti di gestione e valorizzazione dei rifiuti siano soggetti a rigorosi requisiti minimi ambientali, evitando così le spedizioni di rifiuti e impedendo che venga messo a repentaglio il principio della prossimità;

i) presentare una nuova proposta sull'interramento dei rifiuti che si applichi in tutta l'Unione e che vieti lo smaltimento misto, vale a dire l'interramento di rifiuti pericolosi insieme a rifiuti non pericolosi;

j) riconoscere il ruolo principale e la responsabilità delle autorità regionali e locali nella pianificazione dei rifiuti, in particolare nella cernita dei materiali alla fonte, nella misura in cui tale ruolo è loro conferito dal diritto nazionale, e nel trattamento sulla base del principio di prossimità;

k) promuovere la formazione di un mercato per il recupero dei rifiuti, presentando proposte relative alla tassazione

delle materie prime vergini e all'internazionalizzazione dei costi ambientali, per rispettare il principio secondo cui chi inquina paga e il principio della prevenzione dell'inquinamento alla fonte; sarebbe inoltre opportuno presentare proposte in merito a tasse minime comuni su rifiuti, imballaggi, solventi a base di cloro e metalli pesanti;

l) presentare proposte intese a ridurre la quantità dei rifiuti oltre che a ridurre la presenza di sostanze pericolose nei rifiuti, come cloro, mercurio, PVC, cadmio e altri metalli pesanti;

m) fissare, nel quadro dei piani di gestione dei rifiuti, obiettivi di riduzione degli stessi, prevedendo ogni due anni una valutazione e un adeguamento sulla base dei risultati conseguiti;

n) promuovere la ricerca in materia di prevenzione, recupero e gestione dei rifiuti, prevedendone il cofinanziamento attraverso il Quarto programma quadro, i progetti pilota nell'ambito di LIFE, i Fondi strutturali e il Fondo di coesione;

o) contribuire, nell'ambito degli organismi competenti (OCSE e Convenzione di Basilea), alla soluzione quanto più rapida possibile delle questioni relative alle definizioni di rifiuti/materie prime secondarie, rifiuti pericolosi/non pericolosi e recupero/smaltimento; tali definizioni debbono essere applicate rapidamente e compiutamente nella legislazione comunitaria e nella normativa degli Stati membri in materia di rifiuti;

p) proporre quanto prima una direttiva sulla responsabilità ambientale;

q) fare uso del loro diritto di iniziativa per presentare proposte sul divieto di scaricare rifiuti in mare e adoperarsi per la promozione dello stesso principio in seno agli organismi internazionali;

r) esigere dagli Stati membri un resoconto sui piani di gestione dei rifiuti che sono tenuti a elaborare e ad applicare dal 1975, affinché la Commissione, entro il 1998, presenti una relazione sulla misura in cui tali piani corrispondono agli obiettivi della politica ambientale;

s) presentare proposte legislative concernenti nuovi flussi di rifiuti prioritari piuttosto che sottoporre propri piani relativi al ricorso ad accordi volontari, nonché elaborare quanto prima possibile direttive nei seguenti campi: pneumatici usati, autoveicoli da demolire, rifiuti sanitari, rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti delle attività di costruzione e demolizione e piccoli quantitativi di rifiuti pericolosi nel flusso dei rifiuti domestici, tutte basate sul principio della responsabilità del produttore;

t) applicare concretamente e in modo uniforme il principio della responsabilità ripartita nella gestione dei rifiuti, per cui tutti i soggetti, pubblici e privati, debbono avere un ruolo nella gestione dei rifiuti;

u) rispettare gli obblighi che sono loro imposti dalla direttiva sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi (94/62/CE), presentando entro la fine del 1996 una direttiva sull'etichettatura dell'imballaggio, che preveda il riutilizzo o il riciclaggio obbligatorio, simboli chiari e l'indicazione obbligatoria di « contenuto riciclato »;

v) proseguire i loro lavori in materia di strategia per i terreni inquinati e proporre una direttiva quadro concernente l'uso ecologico della terra;

w) presentare nel primo semestre del 1997 una direttiva concernente l'incenerimento dei rifiuti non pericolosi al fine di adattare le direttive 89/369 e 89/429 sull'incenerimento dei rifiuti urbani per portarle agli stessi livelli di emissioni di diossina previsti dalla direttiva sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (94/67/CE), onde pervenire alla riduzione del 90 per cento delle emissioni di diossina nell'Unione entro il 2005, come previsto dal V Programma d'azione;

x) rispettare l'obbligo loro imposto dalla direttiva sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (94/67/CE) di presentare entro la fine del 1996 una direttiva sullo scarico di rifiuti liquidi pericolosi, al fine di eliminare la possibilità che le sostanze pericolose finiscano nel sistema idrico;

5. ritiene che la politica dell'Unione in materia di rifiuti debba rispettare gli

obiettivi della politica ambientale ed essere approvata nel quadro della procedura di codecisione;

6. condivide la posizione della Commissione secondo cui sono necessarie statistiche molto più accurate in materia di rifiuti e sollecita gli Stati membri a cooperare con l'Agenzia europea dell'ambiente e con Eurostat a tale riguardo;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS
Vicepresidente